



COMUNE DI LULA
Ufficio Servizi Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98, art. 11 - ANNUALITÀ 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge n. 431 del 1998, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

CONSIDERATO il Decreto del 13 luglio 2022 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2022";

DATA la Deliberazione della G.R. n. 29/19 del 22.09.2022 con oggetto "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2022 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 e l'allegato n. 1 – Fondo sostegno affitti (art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. 13.07.2022) – Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi*";

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per l'assegnazione dei contributi per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022.

Art. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Lula e occupate a titolo di abitazione principale, che a causa di particolari condizioni economiche sostengono dei canoni con un'elevata incidenza sul reddito complessivo del nucleo. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. 13 del 1989. La residenza anagrafica nel Comune di Lula deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Art.2 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio, cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Lula, alla data di presentazione della domanda;
- c) essere residenti anagraficamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, al momento di presentazione della domanda;

d) non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

e) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio occupato a titolo di abitazione principale, sito nel Comune di Lula;

f) non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

g) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);

h) Non essere beneficiari di ammortizzatori sociali disposti da programmi di intervento affini al presente.

Il contratto di locazione deve:

a) essere stipulato ai sensi della normativa vigente e deve essere quello per l'abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e dal nucleo familiare:

b) risultare da un contratto regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

c) sussistere al momento della presentazione della domanda;

d) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati, costituisce causa di esclusione, così come la mancata regolarizzazione della domanda entro la data della scadenza del presente bando.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4 – LIMITI DI REDDITO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- Fascia A): ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.659,88 (importo di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

- Fascia B): ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

- Fascia Covid: ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. Per l'ammissibilità alla Fascia Covid i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il "canone annuo effettivo", al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "sopportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a:

A. € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A);

B. € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B) e fascia Covid).

L'entità del contributo massimo erogabile è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare. Vale a dire:

ISEE del nucleo familiare X 14% (punto a) o 24% (punto b c) = canone sopportabile. canone annuo effettivo - canone sopportabile = massimo contributo erogabile Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone sopportabile;
- Quindi: ammontare del contributo annuo= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare potrà essere incrementato fino a un massimo del 25% (ma sempre entro i limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320 per la fascia B e C), o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino a un massimo del 25%. Nel caso in cui il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda. Qualora lo stanziamento regionale attribuito, non potesse coprire per intero il fabbisogno economico necessario, l'importo da liquidare ai beneficiari appartenenti alle fasce A – B e Covid verrà proporzionalmente attribuito in base alle istanze che saranno presentate.

Art. 6 – CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

La delibera della G.R. n. 29/19 del 22.09.2022, dispone che ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, il quale riporta: "I contributi concessi ai sensi del presente decreto-legge non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni destinatari di stanziamenti regionali, come da indicazione di cui alla citata delibera della Giunta Regionale, per i percettori del RdC, provvederà ad erogare il contributo al netto della "quota affitto" del RdC. 5 Per tale motivazione, oltre richiedere apposita autocertificazione ai richiedenti, il Comune provvederà richiedere formalmente all'INPS di conoscere la situazione dei richiedenti in merito al

percepimento o meno di detta “quota affitto”. Il Comune comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari. Alla luce di quanto disposto dell’art. 1, comma 7, del Decreto del 13.07.2022 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità 2022 - le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Art. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o da eventuale altra successiva data di stipula del contratto di locazione. Il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è riferito all’anno in corso ed è calcolato per periodo gennaio-dicembre 2022.

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione da allegare all’istanza per il periodo gennaio 2022 – novembre 2022, mentre la ricevuta del mese di dicembre 2022, dovrà essere presentata all’ufficio di servizio sociale, appena disponibile. La mancata presentazione delle stesse, comporterà l’esclusione dal contributo. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione. In caso di morosità nel pagamento del canone, l’Amministrazione verificherà l’opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore richiedente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1988, a sanatoria della morosità medesima. Come riportato nelle indicazioni della delibera di G.R. 29/19 del 22.09.2022, il Comune provvederà ad erogare il contributo al netto della “quota affitto” del RdC.

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Lula dalla Regione Sardegna, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, e dal momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni. Qualora le risorse assegnate dalla Regione Sardegna siano insufficienti a coprire l’intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A, B e C in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino all’occorrenza delle risorse assegnate.

Art. 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web all’indirizzo <https://comune.lula.nu.it/> e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al pubblico. L’istanza dovrà essere corredata della documentazione richiesta e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo tramite una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente: protocollo@pec.comune.lula.nu.it
- tramite consegna a mano.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **30 DICEMBRE 2022**. Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali; le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata saranno escluse. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Art. 9 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;

2. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
3. ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione;
4. Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
5. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
6. Copia di regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari).

Art. 10 – PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO E DEGLI ESCLUSI

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità. Successivamente verrà redatta la graduatoria degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella FASCIA A, B o C. In caso di parità di incidenza del canone sul reddito, le domande verranno collocate in ordine crescente di ISEE complessivo.

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Lula all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/> mediante pubblicazione degli elenchi provvisori dei beneficiari e degli esclusi (con indicazione del numero di protocollo assegnato alla pratica) nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati. Gli elenchi saranno pubblicati per 7 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli stessi. Improrogabilmente, entro tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali; qualora entro detti termini non pervengano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 11 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Lula ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti. A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge.

Art. 12 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Maria Laura Ruiu. Per necessità di chiarimenti e/o informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al tel. 0784/417900 dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui entra in possesso il Comune di Lula, saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 14 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene affisso sull'Albo Pretorio On line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo <https://comune.lula.nu.it/>.

Lula, 06/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Assistente Sociale Maria Laura Ruiu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Salvatorina Boe